



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8729 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Silvia Cavatorta, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio
eletto presso lo studio Lazio Tar in Roma, via Flaminia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Miur - Dipartimento,
Uffici Scolastici Abruzzo + 19, Ambiti Territoriali Provinciali Alessandria + 100,
non costituiti in giudizio;

nei confronti

Palmieri Maria, Ronzoni Mariagrazia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Nonché nella parte in cui non è previsto l'accoglimento delle domande formulate in via cartacea dai ricorrenti esclusi dalle GAE, legittimando gli ATP o USR a rifiutare tali istanze. Nonché di di silenzio serbato, rigetto e provvedimento di depennamento. Per le medesime ragioni, delle Graduatorie ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei dirigenti scolastici provinciali e regionali pt), nei limiti dell'interesse di ogni ricorrente, vevoli per il triennio 2014-2015-2016-2017, 2017-2018, come pubblicate dagli Ambiti Territoriali Provinciali Scolastici di interesse della ricorrente, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso e alla provincia della ricorrente, come specificata in punto di fatto, non è previsto il suo re-inserimento.

Del DM n. 495 del 22 giugno 2016, a firma del Ministro pt, e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno, nella parte in cui non è previsto il re-inserimento a pieno titolo e con lo stesso punteggio; e, nella parte in cui, non è previsto per essi docenti la possibilità di accedere al servizio online, come predisposto dallo stesso MIUR, al fine di formulare domanda di inserimento nelle predette GAE, anche ai fini della valutazione dei titoli e dei servizi, riservando tale procedura soltanto ai docenti che già risultano iscritti nelle predette Graduatorie. Nonché nella parte in cui non è previsto l'accoglimento delle domande formulate in via cartacea dai ricorrenti esclusi dalle GAE, legittimando gli ATP o USR a rifiutare tali istanze. Nonché delle Graduatorie ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei dirigenti scolastici provinciali e regionali pt), nei limiti dell'interesse di ogni ricorrente, vevoli per il triennio 2014-2015-2016-2017, 2017-2018, come pubblicate sui siti istituzionali da tuti gli Ambiti Territoriali Provinciali Scolastici, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso e alla provincia della ricorrente, non è previsto il suo re-inserimento.

Di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, consequenziale e-o connesso tra cui:

A. Il Decreto Ministeriale n. 235/2014, pubblicato in data 09 aprile 2014, a firma

del pro tempore Ministro dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, e dei pedissequi allegati pubblicati in pari data, nella parte in cui il MIUR non prevede, la possibilità per i docenti depennati, di essere ammessi nella stessa GAE con il medesimo punteggio attribuito prima del depennamento; nonché laddove riserva la possibilità di inoltrare domanda online solo a coloro che risultino già iscritti nelle predette GAE, nonché laddove legittima gli ATP ed USR a rifiutare le domande cartacee degli istanti. Nonché per quanto occorra del ddg 16 marzo 2007 e di tutti i decreti di formazione, aggiornamento e-o integrazione delle graduatorie ad esaurimento dalla loro istituzione sino al recente e predetto impugnato decreto.

B. il decreto Ministeriale del 25 marzo 2013, n. 81, a firma del Ministro dell'Università, Istruzione, e Ricerca p.t: “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249”, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (13G00120) (pubblicato in GU Serie Generale n.155 del 4-7-2013), nella parte in cui:

- all'art. 4, comma 1, lett. m, modifica l'art 15 del D.M. n. 249/2010, aggiungendo l'art. 27 bis, il quale prevede che: “i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto, e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.”

C. Per le medesime e anzidette ragioni: del DM n. 53 del 14 giugno del 2012; del DM n. 44 del 12 maggio 2011; del DM n. 42 del 8 aprile 2009, Dm n. 249 dell'10 settembre 2010; dm 572/2013 del 23 giugno 2013 e dm n. 325 del 2015 del 2 giugno 2015, Ddg 16 marzo 2017 e, comunque, di tutti i decreti di aggiornamento,

modificazione, integrazione aventi ad oggetto le GAE dalla loro istituzione sino al più recente ed impugnato decreto ministeriale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAVATORTA SILVIA il 24\9\2018 :

come da motivi aggiunti allegati

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAVATORTA SILVIA il 2\7\2019 :

COME DA MOTIVI AGGIUNTI ALLEGATI

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAVATORTA SILVIA il 1\10\2020 :

Impugnazione del Dm. n. 36 del 23 giugno 2020, a firma del Ministro dell'Istruzione, avente ad oggetto "Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento", e degli eventuali e pedissequi allegati e note, se inteso nel senso lesivo per l'istante, ossia di non permetterle l'immissione in ruolo a pieno titolo, definitiva e senza riserva, in quanto docente depennata e già re-inserita nelle GAE a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cavatorta Silvia il 5/10/2021:

Impugnazione d.m. 178/2021

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cavatorta Silvia il 20/5/2022:

Impugnazione dm 60 del 10.03.2022 GAE

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con gli ultimi motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa,

autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, inseriti nelle contestate graduatorie, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 maggio 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO